

Decreto Legge provvedimenti urgenti - parte 2

Numero : **223/2016**
Gruppo : **FINANZIARIA**
Oggetto : **DECRETO LEGGE 193/2016**
Norme e prassi : **DECRETO LEGGE N. 193 DEL 22.10.2016 CONVERTITO IN LEGGE; NOSTRA CDG N. 222/2016.**

Sintesi

Si continua l'analisi, iniziata con la *nostra precedente CDG n. 222 del 29.11.2016*, sulle novità del D.l.193/2016 convertito in legge, e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gli argomenti

1. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCISE E DI IVA AFFERENTE (ART. 5-BIS)
2. DEFINIZIONE AGEVOLATA (ART.6)
3. RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI (ART. 6-BIS)
4. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 6-TER)
5. RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA (ART. 7)
6. SOPPRESSIONE DEGLI STUDI DI SETTORE (ART. 7-BIS)
7. SPESE DI FUNZIONAMENTO ANAC (ART. 7-TER)
8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE (ART. 7-QUATER)
9. LAVORATORI IN TRASFERTA E TRASFERTISTI (ART. 7-QUINQUES)
10. SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI IN REGIME DEI "MINIMI" (ART. 7-SEXIES)
11. ACCESSO AL FONDO GARANZIA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA GEOTERMIA (ART. 7-SEPTIES)
12. DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CAPO III DEL D.L 193/2016 (ART. 8- 14)

**Definizione delle controversie in materia di accise e IVA
Art. 5-bis**

L'articolo 5-bis, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, disciplina la definizione agevolata delle controversie in materia di accise e dell'IVA afferente. In particolare, è stato previsto che per agevolare la soluzione del contenzioso, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, è autorizzata a definire **con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto di conversione, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, se le imposte oggetto del contenzioso si riferiscono a fatti verificatisi anteriormente al 1 aprile 2010.**

Il soggetto passivo d'imposta ha la facoltà di **estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento entro sessanta giorni** dalla data di stipula della transazione, **di un importo almeno pari al venti per cento dell'accisa e della relativa IVA senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.**

Il pagamento potrà essere effettuato anche a rate annuali, fino a 7,

con aggiunta degli interessi ¹alle seguenti condizioni:



- ◆ preventiva comunicazione al competente ufficio delle dogane
- ◆ versamento della prima rata entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione.

I contenziosi con le caratteristiche per la definizione agevolata, **possono essere sospesi a richiesta del soggetto obbligato**, per il quale ricorrano le condizioni di cui sopra, **che dichiarì di volersi avvalere delle** definizione agevolata per le controversie in materia di accise e IVA afferente. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

La definizione è possibile a condizione che sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Lite fiscale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
Oggetto della controversia sia il recupero dell'accisa e l'IVA

¹ Gli interessi sono stabiliti sulla base di quanto previsto al comma 1284 del Codice Civile maggiorato di 2 punti.

affidente su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche

I fatti devono essere verificatisi entro il 1° aprile 2010
--

In caso di procedimento penale, questo deve essere definito senza una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave
--

Pagamento entro 60 giorni del 20% dell'importo dovuto di accise e IVA senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
--

Definizione agevolata carichi Art.6

Una delle principali novità contenuta nel decreto è la **definizione agevolata dei ruoli**. In particolare l'articolo 6 del D.L. 193/2016 prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016², i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere:

- ◆ le sanzioni incluse in tali carichi,
- ◆ gli interessi di mora (art. 30, comma 1, del D.P.R 602/73);
- ◆ le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27 D. Lgs 46/1999)

provvedendo al pagamento integrale di:

- ◆ somme a titolo di capitale e interessi;
- ◆ somme maturate a titolo di aggio sul capitale e sugli interessi
- ◆ rimborso delle spese per le procedure esecutive, e di notifica della cartella di pagamento.

Carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016	
Importi da corrispondere	Importi da non corrispondere
<ul style="list-style-type: none"> ◆ somme a titolo di capitale e interessi; ◆ somme maturate a titolo di aggio sul capitale e sugli interessi ◆ rimborso delle spese per le procedure esecutive, e di notifica della cartella di pagamento. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le sanzioni incluse in tali carichi, ◆ gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R 602/73; ◆ le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27 D. Lgs 46/1999)



La definizione agevolata **può riguardare anche il singolo carico**

² L'anno 2016 è stato aggiunto in sede di conversione del decreto in legge, in quanto inizialmente il termine previsto era il 2015


iscritto a ruolo o affidato.

Per usufruire di questa definizione agevolata, il contribuente debitore deve manifestare all'Agente della Riscossione la volontà di avvalersene, **rendendo entro il 31 marzo 2017** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla [modulistica](#) che lo stesso agente della riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il 05.11.2016. Detta modulistica sarà sicuramente aggiornata in considerazione delle numerose modifiche introdotte in sede di conversione del decreto.

Nella dichiarazione il debitore deve indicare:

- ◆ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento
- ◆ la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro la stessa data **del 31 marzo** il debitore può integrare la dichiarazione presentata, per tenere conto delle modifiche della Legge di conversione.



Per il contribuente è possibile pagare l'importo determinato **dilazionandolo in 5 rate sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi** al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:

- ◆ **il 70%** dell'importo complessivamente dovuto deve essere versato nel **2017**,
- ◆ **il restante 30%** deve essere versato nell'anno **2018**.

Pertanto, **entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori** che hanno presentato la dichiarazione per la definizione agevolata:

- ◆ **l'ammontare complessivo delle somme dovute**
- ◆ **l'ammontare delle singole rate**, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse in base ai seguenti criteri:
 - ✓ **per l'anno 2017**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **luglio, settembre e novembre**,
 - ✓ **per l'anno 2018**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **aprile**

e settembre.

PAGAMENTO RATEALE
Possibile su richiesta del contribuente
Possibile fino a 5 rate
Deve essere corrisposto almeno il 70% dell'importo nel 2017 pagando 3 rate di pari importo nei mesi di: <ul style="list-style-type: none">◆ luglio 2017◆ settembre 2017◆ novembre 2017
Il restante 30% dell'importo deve essere corrisposto nel 2018 pagando due rate di pari importo previste nei mesi di: <ul style="list-style-type: none">◆ aprile 2018◆ settembre 2018

In generale **il pagamento delle somme dovute** per la definizione **può essere effettuato:**

- ◆ mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
- ◆ mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione in cui comunica l'importo dovuto;
- ◆ presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

L'Agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili o presso il proprio sportello o nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta

- ◆ non ancora notificata la cartella di pagamento;
- ◆ non inviata l'informazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione;
- ◆ notificato l'avviso di addebito di crediti contributivi.



In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento dell'unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di

acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **non opera la preclusione della rateizzazione** se alla data di presentazione della dichiarazione per la rottamazione erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica:

- ◆ della cartella di pagamento;
- ◆ dell'avviso di accertamento;
- ◆ dell'avviso di addebito.

A seguito della presentazione della dichiarazione **vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero** dei carichi oggetto della stessa. Pertanto l'agente della riscossione, relativamente a tali carichi:

- ◆ non può avviare nuove azioni esecutive,
- ◆ non può iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- ◆ non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

In sede di conversione in legge del decreto è stato chiarito che sono sospesi per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata, **anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere con scadenza delle rate successiva al 31 dicembre 2016.**

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

- ◆ per determinare l'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi; di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- ◆ restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione, di interessi di mora;
- ◆ il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente

accordata dall'agente della riscossione.



Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per **beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con la dichiarazione apposita.**

Nella definizione agevolata **sono altresì inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento** e di liquidazione del patrimonio. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e eventuali somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.

Sono **esclusi dalla definizione agevolata**, i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- ◆ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- ◆ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ◆ le risorse proprie tradizionali (art. 2 della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio del 31.10.1994 e successive modifiche) e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
- ◆ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 14 CE n. 659/1999)
- ◆ le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
- ◆ **Per le sanzioni amministrative** irrogate per violazioni del codice della strada le disposizioni introdotte (volte a escludere il pagamento di una serie di oneri accessori al debito fiscale) **si applicano limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento.**

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
Art. 6-bis

Un'altra novità introdotta in sede di conversione in legge del decreto è la possibilità per

- ◆ **i tributaristi**
- ◆ **i consulenti tributari certificati** e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4)

di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione.

**Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Art. 6-ter**

In sede di conversione in legge è stata estesa la possibilità della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni fiscali, notificati negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione.

Comuni e Regioni possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016, **l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.**

Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione del provvedimento attuativo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Con il provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:

- ◆ il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
- ◆ le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata
- ◆ i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- ◆ il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero della definizione agevolata.



In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, **la definizione non produce effetti** e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Per le regioni di Trento e Bolzano le norme si applicano compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

**Riapertura dei
termini per la
procedura di
collaborazione
volontaria
Art.7**

Una novità molto attesa presente nel decreto è la riapertura dei termini della voluntary disclosure. Essa trova applicazione sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.

In particolare, è stato aggiunto l'articolo 5-octies - Riapertura dei termini della collaborazione volontaria - al D. L. 167/90. Ecco in sintesi i punti essenziali:

- ◆ Possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria dal 24.10.2016 al **31.07.2017**.
- ◆ Possibilità di presentare l'istanza limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, **anche se entro il 30.11.2015 era già stata presentata domanda** per le attività detenute in Italia. Analogamente, è possibile presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary per le attività detenute all'estero. Entrambe queste fattispecie sono state introdotte in sede di conversione del decreto in Legge.
- ◆ Possibilità di integrazione della documentazione e informazioni aggiuntive sino al **30 settembre 2017**.
- ◆ Possibilità di sanare le **violazioni commesse fino al 30.09.2016**.
- ◆ Per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria i termini per l'accertamento che scadono a decorrere dal 1 gennaio 2015 sono fissati al 31.12.2018.
- ◆ Per le istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta nel 2015 i termini di accertamento sono fissati al 30 giugno 2017.
- ◆ Esonero di compilazione del quadro RW per le attività 2016 e per la frazione del periodo precedente, se indicate analiticamente nella relazione di accompagnamento e purché si versi entro il 30/09/2017 quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
- ◆ Possibilità di **versamento spontaneo di quanto dovuto in autoliquidazione entro il 30 settembre 2017 in unica soluzione**, con divieto espresso di compensazione.
- ◆ **Possibilità di versamento frazionato dell'imposta in tre rate mensili di pari importo**, con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2017, in questo caso con sanzioni.

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

La riapertura della collaborazione volontaria prevede oltre alla regolarizzazione delle attività estere la regolarizzazione dei contanti o valori al portatore per i quali vige la presunzione, salvo prova contraria, che provengono da redditi conseguiti nel 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti.

Per tale regolarizzazione i contribuenti:

rilasciano una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del D. L 167/90,

provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi

provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a cio' abilitati, su un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.



Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, stabilirà modulistica e modalità per la presentazione della domanda, in attesa **l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, ha fornito le istruzioni in merito al modello da utilizzare per aderire alla voluntary sin dal 24 ottobre 2016, prevedendo che è possibile:**

- ◆ **utilizzare il "vecchio" modello** di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica;
- ◆ **inviare via Pec una prima relazione di accompagnamento** con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

Sanatoria per chi ha presentato la voluntary

Il c. 2 dell'art. 7 prevede una sanatoria per i soggetti che hanno esperito la voluntary internazionale e, negli anni successivi, hanno omesso di dichiarare attività e investimenti esteri, purchè adempiano entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Anagrafe italiani residenti all'estero

Per potenziare l'attività di accertamento fiscale i comuni devono inviare, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i dati dei richiedenti all'Agenzia delle Entrate, al fine della formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. Le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge e cioè entro il 24 gennaio 2017.

In fase di prima attuazione di tali disposizioni, le attività dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1 gennaio 2010. Ai fini della formazione delle liste selettive si tiene conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

Soppressione degli studi di settore Art. 7-bis

Attesissima la norma presente all'articolo 7-bis del decreto e introdotta solo in sede di conversione in legge che **abolisce gli studi di settore**. Saranno **indici sintetici di affidabilità fiscale**, con collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili (esclusione/riduzione dei termini per gli accertamenti) a sostituire gli studi di settore. Tali indici saranno introdotti con decreto ministeriale dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Contestualmente all'adozione degli indici di affidabilità, cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

Spese di funzionamento ANAC Art. 7-ter

All'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non si applica il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di almeno il 20 % previsto dalla normativa vigente nel limite di

- ◆ 1 milione di euro nel 2016
- ◆ 10 milioni annui a decorrere dal 2017.

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale Art. 7-quater

Al decreto legge 193 in sede di conversione è stato introdotto il corposo articolo 7-quater, composto da 48 commi di semplificazioni fiscali. Le **principali semplificazioni** introdotte sono le seguenti:

- ◆ eliminazione della presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei

- professionisti in riferimento ai versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari. Per le imprese la presunzione di evasione scatta per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili;
- ◆ dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili;
 - ◆ la riserva di traduzione presente nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12. 2016;
 - ◆ per i lavoratori autonomi le spese di viaggio e di trasporto sono, al pari degli alimenti e bevande, escluse dal reddito di lavoro autonomo se sostenute dal committente. La norma decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;
 - ◆ introduzione della notifica mediante posta certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti a partire dal 1 luglio 2017. Per le modalità tecniche, si attende un Provvedimento entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione;
 - ◆ posticipo al 31 marzo di ciascun anno del termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta. La nuova data si applica già alla consegna delle certificazioni relative all'anno 2016;
 - ◆ sospensione dei termini, dal 1° al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, ad esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
 - ◆ sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (art. 36-bis D.P.R 600/73 e art. 54 DPR 633/72) dei controlli formali (36-ter DPR 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
 - ◆ cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale;
 - ◆ posticipo dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP e posticipo dell'Ires e Irap per le società di capitali dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento; i nuovi termini si applicano dal 1 gennaio 2017;

- ◆ soppressione della comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2017.
- ◆ superamento dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi degli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fermo restando l'obbligo di indicazione in dichiarazione, dei versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
- ◆ in tema di cedolare secca sugli affitti, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:
 - ✓ effettuando i relativi versamenti,
 - ✓ dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Rimane ferma, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'applicazione della sanzione in misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;

- ◆ a partire dal 2017 i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari, in alternativa alla dichiarazione, possono pagare l'imposta di bollo in modo virtuale. Le specifiche tecniche per l'esercizio dell'opzione saranno definite da un futuro provvedimento;
- ◆ nel Tuir viene sostituita, a parte quale eccezione, la locuzione "mancato rinnovo" per l'esercizio di opzioni per i regimi fiscali con la locuzione "revoca". Con questa modifica le opzioni esercitabili ai sensi del TUIR si intendono tacitamente prorogate oltre il limite naturale, a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato;
- ◆ si chiarisce che a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, è prevista la tacita proroga dei regimi di:
 - ✓ tassazione per trasparenza,
 - ✓ consolidato nazionale e mondiale,
 - ✓ tonnage tax;
- ◆ soppressione dell'obbligo dell'F24 telematico per i contribuenti non titolari di partita Iva, i quali possono presentare di nuovo in banca il modello F24 cartaceo, anche se di importo superiore a 1000 euro; per i titolari di partita

Iva nulla cambia;

- ◆ innalzamento da 15.000 a 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario;
- ◆ modifiche della disciplina relativa alla dichiarazione e al pagamento dell'imposta sostitutiva degli enti che effettuano operazioni di credito a medio-lungo termine (DPR 601/73). Tali modifiche hanno effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
- ◆ dal 1° luglio 2017 la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali da corrispondere Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate deve essere effettuata mediante F24, contrassegni sostitutivi, carte di debito o prepagate, modalità telematiche o altri strumenti di pagamento elettronico. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate determinerà le modalità attuative;
- ◆ dal 01 febbraio 2017 l'apertura oraria delle conservatorie immobiliari viene fissato dalle 8.30 alle ore 13. Inoltre, dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.
- ◆ nel processo civile e amministrativo la registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute definitive mentre nel processo penale la registrazione deve essere richiesta entro 30 giorni (in luogo dei vigenti 5 giorni) dal passaggio in giudicato.
- ◆ **chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti**, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali. Inoltre, viene eliminata la sanzione prevista per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA
- ◆ i CAF e i professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti possono completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:
 - ✓ comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;
 - ✓ consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
 - ✓ trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte.

Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i

predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 % delle dichiarazioni;

- ◆ la dichiarazione precompilata, può essere inviata dal contribuente entro il 23 luglio di ciascun anno;
- ◆ in caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso.

Lavoratori in trasferta e trasfertisti Art. 7-quinquies

In sede di conversione in legge del decreto 193 è stata prevista una norma sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, **che consistono nell'abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.**

Per rientrare in tale agevolazione sono richieste contestualmente le seguenti **condizioni:**

1. mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.



Se non sussistono tutte le condizioni, è comunque riconosciuto **il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta**, che concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF.

Semplificazioni per i contribuenti in regime dei "minimi" Art. 7- sexies

L'articolo 7-sexies contiene una semplificazione per i contribuenti minori, prevedendo **che le cessioni all'esportazione non imponibili siano ammesse nel regime dei minimi**, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.

Accesso al fondo di garanzia per le imprese del settore della geotermia

Per quanto riguarda le imprese di geotermia, l'articolo 7-septies dispone che **la concessione della garanzia del "Fondo di garanzia per le imprese nel settore della geotermia"** sulle operazioni finanziarie di medio lungo termine

Art. 7-septies

finalizzate all'attività di impresa di ricerca e sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale **copre fino al 70% dell'ammontare dell'esposizione per capitale**, interessi contrattuali e di mora.

**Disposizioni
contenute nel
capo III del D. L
193/2016**

Il capo III del D. Lgs 193/2016 riguarda **Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili**. Di seguito una sintesi delle principali disposizioni contenute nei singoli articoli:

Art. 8 - Finanziamento Fondo occupazione	<p>Per il 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.</p> <p>Anche il fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 4 milioni per sostenere accordi governativi per i casi di rilevante interesse per l'economia nazionale comportanti notevoli ricadute occupazionali.</p>
Art. 9 - Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL	<p>E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata "Operazione Ippocrate" e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).</p>
Art. 10 - Finanziamento investimenti FS	<p>E' autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. - "Parte investimenti", aggiornato al 2016.</p> <p>Le risorse sono destinate per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria.</p>
Art 10-bis - Finanziamento linea Milano- Saronno	<p>E' autorizzata la spesa di 16 milioni per il 2016 per la "riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho- Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano Saronno".</p>

Art. 11- Misure urgenti per il trasporto regionale	A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, è attribuito: <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, ◆ alla regione Molise un contributo straordinario di 90 milioni di euro
Art. 12- Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza	Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016.
Art. 12-bis – Misure per gli insediamenti di comunità di nomadi nel territorio di alcune regioni	L'articolo 12-bis è stato inserito in sede di conversione e destina al completamento degli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai commissari per l'emergenza nomadi tra il 2008 e il 2009.
Art. 13- Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare	La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del MISE. In sede di conversione è stato inserito il comma 1-bis che istituisce presso l'Ente Nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. L'istituzione è finalizzata: <ul style="list-style-type: none"> ◆ a garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito ◆ a garantire una verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie.
Art. 14-	Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni stabilito come limite

**Potenziamento di
tax credit per il
cinema e
l'audiovisivo**

massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico è incrementato di 60 milioni.

Si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Nello specifico, si stabilisce che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale Serie A destini il 10% delle risorse:

- ◆ per lo sviluppo dei settori giovanili delle società,
- ◆ per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili
- ◆ per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili,
- ◆ per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi
- ◆ per lo sviluppo dei Centri federali territoriali (per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni)

È aggiunto il comma 1-ter che dispone che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possano essere destinati anche alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

Argomenti trattati in precedenza

NELLA [NOSTRA CDG N. 222-2016](#):

1. PREMESSA
2. LA SOPPRESSIONE DI EQUITALIA (ART. 1)
3. PROROGA DI TERMINE IN MATERIA DI DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI (ART. 1-BIS)
4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE (ART. 2)
5. INTERVENTI A TUTELA DEL PUBBLICO DENARO E GENERALIZZAZIONE DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELL'AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 2-BIS)
6. POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE (ART. 3)
7. DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE (ART. 4)
8. EMISSIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE PER IL TAX FREE SHOPPING (ART. 4-BIS)
9. MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE ACCISE (ART. 4-TER)
10. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE E RAVVEDIMENTO (ART. 5)



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line, per gli abbonati, **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno**.